

**N. R.G. 26/2023**



***Tribunale Ordinario di Isernia***  
***Sezione Unica***

**Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,**

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. RG. in epigrafe;  
visto il ricorso depositato congiuntamente da Natale Barbara (C.F. NTLBBR75H45E3350),  
nata a Isernia il 5.6.1975 ed ivi residente, e da Pietrunti Carlo (C.F. PTRCRL68M23B519H),  
nato a Campobasso il 23.8.1968 ed ivi residente, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.  
Bice Antonelli, presso il cui studio in Isernia (IS) al C.so Garibaldi n. 108 sono elettivamente  
domiciliati, coniugi separati, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Clementina Gianfrancesco, con  
studio in Isernia alla via D.L. Sturzo n. 6;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

ritenuto che gli istanti siano qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e),  
CCII dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana  
o professionale e che pertanto, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a  
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile  
o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che, allo stato degli atti, non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art.  
69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la  
domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione due volte, né hanno determinato la  
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui all'art. 68 CCII, nonché la relazione  
dell'OCC, alla quale deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti  
e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

ritenuta la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di  
una esposizione debitoria complessiva pari ad € 90.624,00, dispongono ciascuno di un  
patrimonio mobiliare e immobiliare costituito da piccole particelle di proprietà immobiliari



nella provincia di Isernia, di difficile liquidazione, oltre dall'immobile di proprietà di entrambi i debitori oggetto di ipoteca da parte del creditore Intesa San Paolo e abitato dalla famiglia di Natale Barbara, il cui valore di stima ammonta a € 111.008,21, nonché dai flussi reddituali rappresentati, per quanto riguarda la Natale Barbara, dal reddito da lavoro dipendente di € 700,00 mensili, a cui deve aggiungersi l'assegno di mantenimento corrisposto dall'ex coniuge pari ad € 300,00 mensili e l'assegno unico per i figli pari ad € 100,00 mensili, e, per quanto riguarda il Pietrunti Carlo, dal reddito da lavoro autonomo medio mensile di € 1.045,00;

rilevato in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti, nel 2005 i debitori contraevano con Intesa San Paolo un mutuo ipotecario dell'importo di € 154.956,00 per l'acquisto dell'abitazione principale, sulla quale veniva iscritta ipoteca a garanzia del mutuo, quando gli stessi erano ancora coniugati ed entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente. Nel corso degli anni le condizioni economiche e familiari dei ricorrenti sono mutate per cause a loro non imputabili, in quanto la Natale è stata per un lungo periodo disoccupata e, inoltre, dopo aver intrapreso nel 2018 la separazione giudiziale, le condizioni economiche dei coniugi si sono aggravate ulteriormente impedendo loro di adempiere al pagamento delle rate del mutuo, fino a quando, con la decadenza del beneficio del termine, il sovraindebitamento si è conclamato, non avendo i debitori le disponibilità finanziarie per l'estinzione del debito;

rilevata l'assenza di atti di disposizione dei debitori impugnati dai creditori, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria con particolare riguardo al valore di mercato dell'immobile destinato ad abitazione principale e oggetto di ipoteca ;

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dell'unico creditore ipotecario Banca Intesa San Paolo, che la proposta consiste nel pagamento del debito nella misura del 51% per l'importo finale di € 47.000,00, entro cinque anni dall'omologa del piano. In particolare, la proposta prevede:

- il pagamento della somma di € 5.000,00 in un'unica soluzione al momento dell'omologa del piano con assunzione dell'obbligo del versamento da parte di Furioso



Ilaria, figlia della debitrice ricorrente, che si assunta l'obbligo, come da dichiarazione sottoscritta in atti;

- il pagamento da parte della debitrice Natale Barbara, dal mese successivo all'omologa, di dodici rate mensili di € 300,00 ciascuna per cinque anni;
- il versamento, al momento del pagamento dell'ultima rata del piano, della somma di € 24.000,00 da parte della Furioso Ilaria, che ha sottoscritto la relativa dichiarazione di impegno in atti;

ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 67, 68 e 69 CCII;

#### DICHIARA APERTA

la procedura di ristrutturazione dei debiti dei consumatori ricorrenti NATALE BARBARA e PIETRUNTI CARLO, in atti generalizzati.

#### DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC, entro trenta giorni a tutti i creditori della proposta e del presente decreto, con avviso a questi ultimi dell'onere di comunicare all'OCC l'indirizzo di posta elettronica e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

#### ASSEGNA

ai creditori un termine di venti giorni a decorrere dalla comunicazione entro il quale essi dovranno far pervenire all'OCC, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione, eventuali osservazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti.

#### DISPONE

che entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca a questo Giudice in ordine alle dichiarazioni dei creditori, proponendo eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Letto l'art. 70 comma 4° CCII,

#### DISPONE

su richiesta dei debitori ricorrenti, il divieto di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio degli stessi, e in particolare sui beni immobili, indicati in atti;

#### MANDA

alla cancelleria per:



- la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti Natale Barbara e Pietrunti Carlo, ut supra elettivamente domiciliati rapp.ti e difesi, al difensore avv. Bice Antonelli e all'OCC dott.ssa Clementina Gianfrancesco;
- la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Isernia e nella apposita area del sito web del Ministero, oscurati i dati sensibili.

Così deciso in Isernia il 1.8.2023

### **Il Giudice**

*dott.ssa Michaela Sapio*

